

CONVENZIONE

Tra

la **FIB - Federazione Italiana Bocce** (di seguito FIB), con sede in Roma, Via Vitorchiano n°113/115, Codice Fiscale 80083470015, nella persona del Presidente pro tempore, Marco Giunio De Sanctis, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIB suddetta,

e

l'**UISP APS** – Unione Italiana Sport Per tutti (di seguito UISP), con sede in Roma, Largo Nino Franchellucci n° 73, Codice Fiscale 97029170582 nella persona del Presidente pro tempore, Tiziano Pesce domiciliato per la carica presso la sede legale dell'UISP suddetta,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 30/2006, della legge n. 4/2013, del d.lgs. n. 13/2013 e del d.lgs. n. 15/2016 è l'Autorità competente, "Ente pubblico titolare" della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi;

D)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione;

E)

che la FIB è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;

F)

Che la FIB:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 136 del 21/06/1979, ed è affiliata alla FMBP (Fédération Mondiale de Boules et Pétanque), CBI Confederazione Boccistica

Internazionale, FIB Fédération Internationale de Boules, FIPJP Fédération Internationale de Pétanque ed Jeu Provençal e alla CEP Confédération Européenne de Pétanque e alla BISFED (Boccia International sport Federation);

- è riconosciuta altresì dal Ministero degli Interni con D.M. 557/PAS. 21536.12000.A, in data 13/05/2004;
- è riconosciuta dal CIP quale Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica per l'attività delle bocce paralimpiche e della Boccia;
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina sportiva delle BOCCE di tutte le specialità, incluse quelle paralimpiche;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

G)

che l'UISP:

- è una Associazione Nazionale fondata nel 1948 con sede legale a Roma;
- è riconosciuta, ai fini sportivi, quale Ente di Promozione Sportiva dal Consiglio Nazionale del CONI in forza del D.P.R. n. 530 del 2 Agosto 1974 con delibera del 24 Giugno 1976, successivamente confermata in applicazione del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157, D.L.gs 15/94; riconoscimento confermato dalla Delibera del Consiglio Nazionale CONI n. 1224 del 15/05/2002;
- è riconosciuto dal Ministero dell'Interno con D.M del 6 maggio 1989, come Ente avente finalità assistenziale;
- è riconosciuta quale Associazione di Promozione Sociale – Rete Associativa Nazionale per gli effetti del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18/11/2022.
- cura e sviluppa la formazione dei propri Quadri Tecnici, sia Educatori, Operatori Sportivi, Istruttori che Giudici, in base ad uno specifico Piano di Formazione;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- persegue fini di solidarietà sociale, promuovendo ed organizzando attività di assistenza e di sostegno, anche attraverso lo sport;

H)

che l'UISP, in accordo al "Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

I)

che la FIB e l'UISP (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, le donne e i disabili, occupando quello spazio attualmente

gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo della disciplina delle bocce, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva delle bocce, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.4

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.5

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo 2 - Attività sportiva

2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FIB che alla sola UISP oppure a entrambi senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento", nel rispetto di quanto riportato nell'Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ai sensi dei vigenti regolamenti le parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attività riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello.

2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" "(Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIB; l'UIISP può utilizzare i termini "Campionati Nazionali UIISP" e "Rappresentativa Nazionale UIISP".

2.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

2.4

Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione Sportiva Nazionale, affiliata ad una Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione Internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti comunque a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate. Le parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.

Articolo 3 - Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FIB riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI e dal CIP.

Il Regolamento degli EPS, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014 prevede all'art. 2 Attività lettera b) che gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.

Come previsto dallo SNaQ e nel rispetto delle disposizioni del CONI, la FIB si impegna a riconoscere l'attività formativa e certificativa dell'EPS per la qualifica di aiuto allenatore tecnico di 1° livello SNaQ (istruttore tecnico di specialità), qualora lo stesso EPS abbia organizzato detta attività formativa e certificativa nel pieno rispetto delle disposizioni del CONI e dello SNaQ, nonché in regola con gli adempimenti di legge.

Articolo 4 - Iniziative congiunte

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo 5 - Commissioni Paritetiche – Controversie

5.1

Le Parti si impegnano, entro 60 gg dalla sottoscrizione della Convenzione, ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali,

nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adotta con deliberazione del Consiglio Nazionale del CON n.1623 del 18 dicembre 2018.

Articolo 6 - Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

6.1

La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Articolo 7 - Norme transitorie e finali

7.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIB e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura dell'UIISP per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

7.2

La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura.

La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine, nonché di n° 2 allegati, per un totale di n° 10 pagine e 1 appendice.

7.3

La presente Convenzione scade il 31 dicembre 2023 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non venga disdetta da una delle Parti, con lettera raccomandata / PEC. Ciascuna delle Parti ha comunque facoltà di revoca anticipata a mezzo lettera raccomandata / PEC.


Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Roma, 5 dicembre 2022

La FIB
Il Presidente
(Marco Giunio De Sanctis)



La UISP APS
Il Presidente
(Tiziano Pesce)



ALLEGATO n° 1 ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

1) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La cooperazione tra la FIB e l'UISP è il mezzo per portare tutte le discipline sportive delle Bocce nella pratica quotidiana di persone di ogni fascia d'età, sesso e posizione sociale.

I rapporti di collaborazione riguardano tutta l'attività delle discipline sportive delle Bocce, oltre a qualsiasi altra attività che dovesse in futuro rientrare sotto il controllo della Federazione Italiana Bocce.

In particolare:

- Organizzazione di manifestazioni, partecipazione alle manifestazioni e calendari;
- Tesseramento degli atleti e doppio tesseramento;
- Utilizzo degli impianti sportivi;
- Formazione dei Quadri Tecnici e Dirigenziali, Formazione dei Giudici di Gara;
- Scuola, Iniziative culturali e lotta al doping;

La FIB, di concerto con l'UISP, istituisce ed incarica un "Gruppo Nazionale di Monitoraggio" composto da sei componenti in rappresentanza di ciascuna organizzazione sportiva, con il fine di verificare il rispetto della presente Convenzione ed è costituito da: Presidente della FIB o suo delegato, Incaricato del Settore Tecnico Nazionale della FIB, Rappresentante Ufficiali di gara; Altrettanti rappresentanti designati dall'UISP.

Al fine di monitorare l'attività a livello territoriale, i Comitati Regionali FIB e i Comitati Territoriali UISP possono istituire gruppi territoriali di monitoraggio. In caso di mancato accordo, l'attività viene demandata al Gruppo Nazionale di Monitoraggio.

2) TESSERAMENTO

I tesserati presso UISP possono sottoscrivere regolare tesseramento FIB presso una società affiliata FIB.

I tesserati FIB possono sottoscrivere regolare tesseramento UISP presso una società affiliata UISP oppure presso i Comitati Territoriali UISP competenti per territorio.

Per partecipare all'attività FIB i tesserati UISP devono necessariamente sottoscrivere regolare tesseramento FIB presso una società affiliata FIB, per partecipare all'attività UISP i tesserati FIB devono necessariamente tesserarsi alla UISP.

Il tesseramento contemplato per la FIB è esclusivamente quello relativo alle Categorie B, C e D.

3) ATTIVITA' SPORTIVA

La FIB è soggetto riconosciuto dal CONI designato all'organizzazione ed al controllo delle manifestazioni agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, di bocce sul territorio italiano.

L'UISP è un EPS riconosciuto dal CONI e organizza, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera "a" punto 1 del Regolamento CONI-EPS attività promozionali, amatoriali e dilettantistiche, con modalità competitive.

Oltre alle manifestazioni e attività organizzate esclusivamente per le rispettive affiliate e tesserati, la FIB e l'UISP possono, di comune accordo, indire gare promozionali. Per partecipare a tali gare è sempre necessario essere tesserati sia alla FIB che all'UISP.

I calendari Nazionale e Territoriali della FIB e dell'UISP devono essere quanto più possibile armonici e non conflittuali. A tale fine, la FIB pubblica il calendario dei propri Campionati Federali non appena esso venga stabilito, farà seguito il Calendario con le date dei Campionati Nazionali e Territoriali dell'UISP.

4) AFFILIAZIONI DELLE SOCIETA'

La Società affiliata alla FIB, che scelga di affidarsi anche alla UISP per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento del 50% della quota di affiliazione alla FIB. Parimenti, la Società affiliata alla UISP, che scelga di affidarsi anche alla FIB per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento del 50% della di affiliazione all'UISP. Ciascuna delle parti si impegna a dare seguito a quanto enunciato in osservanza delle competenze stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

5) UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI


La FIB e l'UISP, laddove gestiscano impianti sportivi in convenzione diretta o tramite propri affiliati, si impegnano ad assicurare ai rispettivi tesserati le medesime condizioni di accesso agli impianti stessi.

Roma, 5 dicembre 2022,

La FIB
Il Presidente
(Marco Grunio De Sanctis)



La UISP APS
Il Presidente
(Tiziano Pesce)



ALLEGATO n° 2
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

1) FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI E DIRIGENZIALI

I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che la FIB organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti ai componenti dell'UISP. Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che l'UISP organizza sono aperti ai componenti della FIB. Per tutti, l'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti da ciascun corso e l'attribuzione della qualifica di Tecnico FIB o Tecnico UISP è vincolata alla frequenza dei corsi ed al superamento dell'esame di verifica.

Le iniziative di aggiornamento tecnico organizzate dall'UISP sulle materie pertinenti le bocce, possono attribuire crediti formativi FIB per i tesserati dell'UISP tesserati alla FIB, a seguito di specifica valutazione del Centro Studi della Federazione. Tali crediti formativi sono riconosciuti ai tesserati che intendano intraprendere il percorso formativo dei Tecnici e possono essere valutati ai fini dell'ammissione ai corsi per il conseguimento della qualifica di Tecnico di Bocce.

2) FORMAZIONE DEI GIUDICI DI GARA

I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i giudici di gara che la FIB organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti agli operatori dell'UISP. Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i Giudici di Gara che l'UISP organizza sono aperti agli operatori della FIB.

3) INIZIATIVE CULTURALI

Nell'ambito della promozione culturale, si possono attivare congiuntamente varie iniziative. Le principali aree di cooperazione possono essere riassunte in:


- promozione della lotta al doping;
- diffusione di testi e pubblicazioni;
- abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati;
- organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche del mondo dello sport. Per ciascuna iniziativa vanno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di intervento operativo.

4) SCUOLA

Compatibilmente con i programmi e i protocolli d'intesa CONI/MIUR, CIP/MIUR nell'ambito dei progetti di collaborazione con il mondo scolastico, si potranno attivare congiuntamente fra FIB e UISP varie iniziative, tra le quali:

- progetti di formazione per gli insegnanti sulle discipline delle bocce e sul gioco delle bocce;
- progetti di promozione delle bocce nelle scuole;
- utilizzo degli impianti sportivi scolastici;
- organizzazione delle fasi locali di Giochi Sportivi Studenteschi e di altre manifestazioni scolastiche.

Roma, 5 dicembre 2022


La FIB
Il Presidente
(Marco Giunio De Santis)

La UISP APS
Il Presidente
(Tiziano Pesce)
